

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2013, n. 1337

Approvazione “LINEE GUIDA - Valutazione di congruità in Agricoltura” (D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011).

Assente l'Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche attive del lavoro e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue l'Ass. Gentile:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2506 del 15 novembre 2011, attuativa della L.R. 26 ottobre 2006, n. 28 recante “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”, il Governo regionale ha stabilito che nel settore agricolo, nelle more della definizione di appositi “Indici di congruità”, la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il “fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato” (cd. Tabelle ettaro-coltura), già approvate ad altro fine con D.D. del Settore Alimentazione n. 356/2007;

La suddetta Delibera, inoltre, ha istituito un apposito Tavolo tecnico - composto dai rappresentanti delle parti sociali e degli altri attori istituzionali presenti nella Commissione regionale per l'Emergenza del lavoro non regolare - con il compito specifico di definire le modalità applicative di tale regime transitorio al fine di indirizzare l'attività degli Assessorati chiamati ad una prima applicazione della disciplina nel settore agricolo e, al contempo, offrire indicazioni certe agli operatori del settore interessati.

All'esito dei lavori del Tavolo tecnico tenutosi in data 19.06.2013, previa rituale convocazione di tutte le parti sociali interessate, alla presenza dell'Assessore al Lavoro e delle sole organizzazioni sindacali, è stato adottato il testo relativo alle “Linee Guida - Valutazione di congruità in Agricoltura”, ad integrazione di quanto disposto con D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011.

Per tutto quanto esposto in premessa, preso atto del parere favorevole espresso in data 24.06.2013 dalla Commissione Regionale per le Politiche per il lavoro, si propone di procedere, ad integrazione di quanto disposto con D.G.R. n. 2506

del 15/11/2011, all'approvazione delle “Linee guida - Valutazione di congruità in Agricoltura”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001, nonché dell'art. 44, comma 4, lett. e) L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell'Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio Politiche attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro, nonché del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di approvare, ad integrazione della D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011, il testo relativo alle “Linee Guida - Valutazione di Congruità in Agricoltura”, di cui all'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**REGIONE PUGLIA**Assessore al Lavoro
Leo Caroli**Verbale di incontro**

In data 19 giugno 2013, a seguito di regolare convocazione da parte dell'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, si è riunito il Tavolo Tecnico, presso l'Assessorato, per approvare il testo relativo alle "Linee Guida - Valutazione di Congruit  in Agricoltura (D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011).

Sono presenti, oltre all'Assessore Leo Caroli, le OO.SS. FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e UGL-Agroalimentare .

Le parti, cos  come convenute, approvano il testo innanzi citato, che si allega in copia al presente verbale.

Bari, 19 giugno 2013

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-UIL

UGL-Agroalimentare

LINEE GUIDA Valutazione di congruità in Agricoltura (D.G.R. n. 2506 del 15/11/2011)
Esito lavori Tavolo tecnico

Con la Deliberazione n. 2506 del 15 novembre 2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. 26 ottobre 2006, n. 28 recante «Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare», stabilendo che nel settore agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia luogo impiegando le tabelle recanti il «fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per capo di bestiame adulto allevato» (cd. tabelle ettaro-coltura) già definite ad altro fine con D.D. del Settore Alimentazione n. 356/2007.

Le presenti Linee Guida, adottate a seguito di consultazione delle parti sociali, assenti le organizzazioni datoriali agricole, così come previsto dalla D.G.R. n. 2506/2011, integrano le disposizioni contenute nella L.R. 28 e nella predetta D.G. e, assolvono alla funzione di indirizzare l'attività degli Assessorati impegnati nella valutazione di congruità nel settore agricolo offrendo, nello stesso tempo, indicazione certe agli operatori agricoli interessati.

L'applicazione di quanto definito con le presenti Linee Guida decorrerà dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURP.

1. Le tabelle ettaro-colturali di riferimento.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che nell'applicazione delle tabelle ettaro-coltura definite dalla suddetta D.D. del Settore Alimentazione n. 356/2007 (ed allegate alle presenti linee guida) è necessario tenere conto anche delle indicazioni applicative ivi previste.

In applicazione della D.G.R. n. 2506/2011 le imprese agricole che intendano avvalersi di un contributo o di un finanziamento pubblico dovranno indicare, a corredo della richiesta del beneficio, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 2, co. 4, LR n. 28/2006, i seguenti dati:

- la tipologia di colture praticate in azienda e la relativa superficie mediamente utilizzata, nonché l'eventuale presenza e consistenza di allevamenti;
- il fabbisogno annuo di lavoro aziendale calcolato in relazione a quanto sopra e sulla base dei parametri della DDS 356/2007;
- il numero di ULA impiegate in azienda nell'anno precedente,
- il numero di ULA familiari impiegate mediamente nell'attività aziendale;
- eventuali cause, tra quelle riportate ai punti seguenti, a giustificazione del mancato rispetto della congruità.

A richiesta degli uffici competenti le aziende dovranno fornire dimostrazione dei dati comunicati nei termini indicati dagli uffici.

Nella valutazione di congruità si considera congruo uno scostamento massimo del 20% rispetto al valore stabilito nelle tabelle di cui alle DD n. 356/2007, percentuale elevata al 35% per le imprese con meno di 2 lavoratori dipendenti, in ragione del tasso di produttività estremamente ridotto evidenziato dalle statistiche regionali e per le colture estensive cerealicole.

Tale congruità, in generale, deve essere valutata in sede di istruttoria della richiesta di aiuto pubblico, con l'impegno da parte dell'impresa beneficiaria a mantenerla negli anni successivi sino alla scadenza degli impegni previsti.

Da ciò deriva la necessità che tutti i bandi e gli avvisi concernenti la concessione di benefici e di incentivi di qualsiasi tipo contengano una specifica clausola che condizioni la concessione dell'aiuto al possesso del requisito di congruità. A tal fine appare opportuno riportare nei singoli avvisi anche le conseguenze del sopravvenuto mancato rispetto degli indici di congruità.

Fermo restando l'obbligo da parte di tutte le imprese di rispettare quanto disposto dalla LR 28/2006, in sede di prima applicazione ed al solo fine di evitare che l'immediata operatività delle presenti linee guida incida negativamente sull'avanzamento della spesa comunitaria, è opportuno procedere nella valutazione della congruità secondo le disposizioni delle presenti Linee Guida.

L'Amministrazione regionale competente dovrà procedere alla valutazione della congruità, a campione, per le domande di aiuto da avviare all'istruttoria. L'estrazione del campione avverrà in funzione dell'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda ed in considerazione di eventuali fattori di rischio (aziende a indirizzo produttivo intensivo e con fabbisogno di lavoro elevato, area geografica soggetta a caporalato, del tasso di scostamento riscontrato, ecc.), il campione nella fase di avvio dovrà riguardare complessivamente almeno 600 aziende agricole, come di seguito riportato:

- per richieste di aiuto pubblico fino a €10.000 il campione estratto dovrà essere non inferiore a 50 aziende;
- per richieste di aiuto pubblico superiori a € 10.000 e fino a € 150.000 il campione estratto dovrà essere non inferiore a 350 aziende;

per richieste di aiuto pubblico superiori a € 150.000 il campione estratto dovrà essere non inferiore a 200 aziende. Per le aziende del campione le cui domande di aiuto dipendono da bandi da emanare, gli esiti dei controlli di cui alle presenti linee guida esplicheranno effetti pieni. Per le domande di aiuto riferite a bandi chiusi gli esiti dei controlli avranno effetti statistici e le aziende incongrue secondo le presenti linee guida saranno incluse nel campione estratto per l'applicazione a regime.

2. Le causali di giustificazione.

La L.R. 28/2006, peraltro, prevede che il datore di lavoro che sia stato valutato come non congruo ad un primo scrutinio possa «nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione [...], fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia da ritenere inesistente o giustificabile» (art. 3, co. 6).

In questo modo è avviato un procedimento di giustificazione dell'eccessivo scostamento registrato che, sempre stando alla legge regionale, l'Assessorato al Lavoro deve concludere «nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte».

Orbene, con la Deliberazione n. 2506/2011, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno tipizzare le causali giustificative che l'amministrazione è tenuta a valutare individuandole nelle «condizioni non concorrenziali nel mercato di sbocco, utilizzo di personale esterno, produttività particolarmente elevata dovuta ad investimenti, calamità naturale ed eventi accidentali, presenza di rimanenze adeguatamente certificate». La medesima D.G.R., poi, ha rinviato ad una successiva fase concertativa ogni ulteriore specificazione in merito.

All'esito della consultazione con le parti sociali, è emerso che non tutte le ipotesi di giustificazione tipizzate della D.G.R. assumono specifico rilievo nel settore agricolo in questa fase sperimentale.

Più precisamente, essendo le tabelle costruite stimando le ore di lavoro necessarie per ciascun ettaro di coltura o per ciascun capo di bestiame, risulta priva di rilievo l'esistenza o meno di "rimanenze di magazzino" prodotte e commercializzate in anni di calendario differenti, salvo che non sia documentalmente dimostrato che sia stata ridotta la produzione annua e i ricavi aziendali siano costituiti dalla vendita di prodotti precedentemente stoccati.

3. L'utilizzo di personale "esterno".

Il rapporto tra fabbisogno annuo aziendale di manodopera determinato con riferimento alle tabelle ettaro-coltura e l'effettivo utilizzo di manodopera riferito alla specifica annata agraria può essere alterato

dall'utilizzazione di personale occasionalmente impiegato mediante il ricorso ai cd. *voucher* di cui all'articolo 70 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il datore di lavoro agricolo abbia fatto ricorso a questa forma di impiego, dovrà presentare all'Amministrazione idonea documentazione attestante il nominativo del lavoratore occasionalmente occupato e il numero dei *voucher* allo stesso consegnati.

Il suddetto rapporto, inoltre, può essere alterato anche dalla decisione del datore di lavoro di utilizzare lavoratori somministrati secondo quanto disposto dagli artt. 20 e seguenti del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, comunque, nei limiti dei contingenti massimi fissati dal CCNL applicato; oppure dalla circostanza che l'esecuzione di una o di più operazioni colturali sia affidata ad altro operatore economico specializzato (attività cd. in conto terzi).

In entrambe le ipotesi ora menzionate, il datore di lavoro che sia risultato incongruo ad una prima valutazione può giustificare gli scostamenti anomali registrati presentando all'Amministrazione la documentazione attestante sia l'instaurazione del rapporto giuridico di somministrazione o di appalto, sia il numero dei lavoratori somministrati o impegnati nell'appalto, le giornate di lavoro e il CCNL applicato dal quale risulti l'orario di lavoro giornaliero.

Infine, potrebbero verificarsi casi in cui il rapporto di cui sopra sia alterato dalla circostanza che il datore di lavoro sia aiutato nell'attività di coltura o di allevamento di bestiame dai componenti il nucleo familiare.

In proposito, occorre ricordare preliminarmente che - anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 74 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - per componenti il nucleo familiare devono intendersi soltanto le prestazioni lavorative rese da parenti o affini sino al quarto grado «a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori» e sempre che esse, non essendo prestate in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, non siano comunque da ritenere rese in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel valutare l'incidenza di siffatta circostanza ai fini della giustificazione dello scostamento dai valori medi espressi dalle tabelle ettaro-colturali, l'Amministrazione potrà tenere conto di qualsiasi documento presentato dall'operatore agricolo interessato, ivi comprese eventuali dichiarazioni e attestazioni sottoscritte e autocertificate dagli stessi familiari.

Altra fattispecie di alterazione del rapporto è costituita dalla tipologia di commercializzazione del prodotto che nel caso di vendita "su pianta" o di vendita di specie erbacee "in pieno campo" in fase di maturazione cerosa, riducono il fabbisogno unitario di lavoro, in quanto parte delle operazioni colturali (raccolta, essiccazione ecc) vengono effettuate dagli acquirenti che utilizzano/ commercializzano il prodotto. Tali elementi devono essere suffragati da specifici documenti (fatture di vendita o atti di compravendita del prodotto).

4. Gli investimenti in innovazioni tecnologiche.

Il rapporto di cui al precedente paragrafo potrebbe altresì essere alterato, con l'effetto di rendere incongruo il datore di lavoro agricolo, dalla circostanza che quest'ultimo abbia acquistato o utilizzato macchine e attrezzature innovative rispetto a quelle ordinariamente in uso alla data dell'approvazione della DDS 356/2007 e in grado di elevare la produttività del lavoro diminuendo di conseguenza il fabbisogno quantitativo di personale.

Anche in questo caso, il datore di lavoro agricolo avrà la possibilità di giustificare lo scostamento registrato presentando all'Amministrazione documentazione idonea ad attestare sia l'acquisto o l'utilizzo delle macchine ed attrezzature innovative, sia l'effetto consistente in un incremento della produttività del lavoro.

Al fine di dimostrare il nesso di causalità tra investimento e riduzione del fabbisogno di manodopera, ad esempio, il datore di lavoro agricolo potrà presentare una perizia giurata di agronomo o di altro esperto, ovvero dichiarazione asseverata da parte dei CAA, nella quale sia evidenziata le specificità colturali rese

possibili dall'investimento rispetto ai metodi ed alle tecniche colturali diffuse nell'area territoriale di appartenenza.

5. Situazioni di "calamità naturale" o "evento eccezionale".

Considerato il particolare metodo di costruzione delle tabelle ettaro-colturali, è possibile che incidano sul rapporto tra fabbisogno di manodopera per ettaro di coltura tutti quegli eventi straordinari e quelle calamità naturali che distruggono la coltura o riducono temporaneamente la superficie coltivata. A queste situazioni sono equiparate le situazioni in cui la coltivazione è impedita o sospesa a seguito di provvedimento amministrativo o giudiziario.

Nel corso del procedimento di giustificazione della non congruità, il datore di lavoro agricolo potrà produrre e far valere ogni atto amministrativo o altro documento che attesti la ricorrenza dell'evento e le conseguenze sulle colture o sull'allevamento dallo stesso praticato, purché reso sotto forma di perizia giurata di agronomo o di altro esperto, ovvero di dichiarazione asseverata da parte dei CAA.

6. Condizioni non concorrenziali nel mercato di sbocco.

Questa causale giustificativa si presenta ogni volta che, in conseguenza di un eccesso di produzione, la coltivazione o la raccolta di un prodotto agricolo non sia più economicamente conveniente. Nel caso in cui la coltivazione sia interrotta o la raccolta del prodotto non sia effettuata, infatti, si registra un minor fabbisogno di manodopera ferma restando la superficie coltivata; tale circostanza si presta ad alterare il normale rapporto di congruità stimato nelle tabelle ettaro-colturali.

In sede di giustificazione, pertanto, il datore di lavoro agricolo potrà far valere qualsiasi provvedimento normativo o amministrativo nonché qualsiasi documento attestante la crisi che ha colpito un determinato mercato di sbocco.

In mancanza della suddetta documentazione, il datore di lavoro potrà produrre una dichiarazione sottoscritta e autocertificata attestante l'interruzione della coltivazione o la mancata effettuazione della raccolta del prodotto.

7. Adempimenti amministrativi.

Gli Assessorati competenti per materia, con provvedimenti dirigenziali, provvederanno ad istituire i raccordi operativi necessari a dare piena attuazione alla l.r. Puglia n. 28/2006 e alla delibera n. 2506 del 15/11/2011.

Bari, 19 giugno 2013

